

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RUBINATO, FIORONI, FOGLIARDI, BENAMATI

“Norme in materia di finanziamento dei partiti e rimborsi elettorali per attribuire agli elettori e ai contribuenti la determinazione dell’ammontare dei contributi ai partiti politici”

Onorevoli Colleghi! Il tema riguardante la disciplina giuridica dei partiti politici è antico ma sempre attuale. Secondo il prof. Tommaso Edoardo Frosini esso affonda le sue radici nel dibattito all’Assemblea Costituente, perché fu in quella sede che si prospettò l’ipotesi – respinta prima ancora di essere seriamente discussa – di aggiungere, nell’articolo della Costituzione riguardante i partiti politici, un comma in cui venisse esplicitamente affermato l’obbligo di previsione della regolamentazione giuridica dei partiti e della pubblicità delle fonti di finanziamento degli stessi. Se fosse stata approvata, si sarebbe così introdotta una norma ritenuta «consona a tutto lo spirito della Costituzione», come ebbe a dichiarare l’on. Costantino Mortati. Il risultato finale fu invece quello di un articolo fin troppo essenziale nella sua formulazione costituzionale, perché si limita a dichiarare che: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». E non è certo casuale la stessa collocazione dell’art. 49 nella parte relativa ai diritti dei cittadini piuttosto che in quella relativa all’organizzazione costituzionale dello Stato, in cui i partiti, pur riconosciuti, non sono inclusi.

Certo, la scelta che volle compiere il Costituente, approvando un articolo dedicato ai partiti assai poco analitico e privo di strumentari giuridici, aveva la sua ragione d’essere nel momento storico in cui venne compiuta: la nuova democrazia italiana doveva nascere e consolidarsi attraverso quegli strumenti di raccordo tra i cittadini e le istituzioni, tra il corpo elettorale e le Assemblee rappresentative, che sono i partiti politici; anche al fine di rendere concreta una altrimenti indistinta volontà popolare.

Gli anni successivi all’entrata in vigore della Costituzione furono caratterizzati da una tendenziale diffidenza – manifestata anche negli studi compiuti dalla dottrina – verso forme di intervento pubblico e di regolazione legislativa dei partiti; nella convinzione che la democraticità del sistema partitico veniva ad essere maggiormente garantita da una norma “a fattispecie aperta” quale era l’art. 49, piuttosto che da una disciplina legislativa che potesse risultare “costringente” per la libertà d’azione dei partiti. Ad avvalorare ulteriormente questa ricostruzione, concorse la tesi della concezione strettamente privatistica del partito politico, il quale nel regime delle associazioni non riconosciute e quindi nel diritto privato comune, si diceva che trovasse la più alta garanzia di libertà. Certo, non mancarono voci di dissenso a questa impostazione, come per esempio il progetto di legge del sen. Sturzo, alcune delle quali sfociarono, per allora, in un’aspra e minoritaria polemica di alcuni battaglieri studiosi contro

la “partitocrazia” (Maranini) e contro la “autocrazia di partito” (Perticone), espressione da intendersi proprio come una sorta di denuncia della mancanza di regole democratiche interne.

Successivamente, negli anni Settanta, vi furono i primi interventi legislativi volti a garantire il finanziamento pubblico a favore dei partiti, senza però che vi fosse l’attribuzione di un riconoscimento giuridico per quei soggetti che si andavano a finanziare. Pertanto, il criterio che stava a fondamento delle scelte legislative sulla contribuzione economica statale era quello di finanziare i partiti senza riconoscerli, anziché riconoscerli per finanziarli. Un ragionare ancora una volta imperniato sul ruolo centrale del partito nell’ordinamento costituzionale e nella società, e che aveva come conseguenza l’obiettivo di evitare che il partito subisse dei meccanismi di “burocratizzazione”, derivanti dalla sottoposizione a regole giuridiche, che fossero in grado di rallentarne, o addirittura di frenarne, il naturale dinamismo nell’ambito del sistema politico e nella tenuta della forma di governo parlamentare.

Negli ultimi due decenni si è verificata una radicale ricomposizione del quadro partitico italiano, a seguito sia delle vicende giudiziarie di “Tangentopoli”, sia della modificazione del sistema elettorale in senso semi-maggioritario, sia delle reiterate forme di disaffezione politica dei cittadini manifestatesi con il crescente astensionismo elettorale da un lato, e con le numerose richieste di *referendum* in funzione antipartitocratica dall’altro. Si è quindi assistito all’emergere di un fenomeno politico-istituzionale assai anomalo, che è stato efficacemente definito della “partitocrazia senza partiti”: cioè la presenza di un sistema di apparati partitocratici, non più di tipo organizzativo ed ideologico come lo erano i partiti di prima, ma piuttosto macchine personali al servizio di questo o quel *leader* politico. Partiti personali, che sono dominati, in funzione determinante e coagulante, dal capo in cui si riconoscono.

Dopo le dimissioni nell’autunno dello scorso anno del Presidente del Consiglio Berlusconi – sotto la pressione dei mercati e dell’UE - e l’insediamento del governo tecnico guidato dal Presidente Monti anche i principali partiti personali sono entrati in crisi, sia per il loro fallimento politico, sia per gli scandali e gli episodi di corruzione emersi. Di qui il montare dell’indignazione dei cittadini e dell’antipolitica.

Da ultimo i gravissimi casi di malversazione della Lega Nord e dell’ex Margherita, i cui tesoriere hanno gestito in piena libertà e senza controlli i patrimoni che i partiti hanno loro affidato, ancora più intollerabili in un momento di crisi che impone sacrifici alla collettività, hanno portato la sfiducia dell’opinione pubblica nei partiti ad un livello mai raggiunto prima d’ora. E’ urgente perciò indicare una soluzione forte al tema del finanziamento pubblico, oltre ad approntare una riforma dei partiti e dei controlli su di essi, per dare un segnale al Paese che la politica è in grado di riformarsi per far uscire il Paese dall’attuale crisi morale, istituzionale ed economica. Solo attraverso effettive iniziative di auto-riforma della politica nel segno dell’austerità e del rigore è possibile restituire ai partiti quel ruolo di raccordo fra i cittadini e le istituzioni, che è fondamentale in una democrazia pluralista.

Rivitalizzare il patto fra cittadini e partiti, vuol dire indurre questi ultimi a rinunciare ad una parte del loro arbitrio, subordinandosi a regole certe e trasparenti, rendendo pubblici i loro statuti oltre che i loro bilanci, dando più potere – anche per il loro finanziamento - ai loro iscritti ed elettori. I partiti per tornare a svolgere la loro funzione nella democrazia italiana, devono divenire effettivamente ed autenticamente soggetti democratici. E’ questo un passaggio indispensabile, sia per rifondare un nuovo patto fra politica e società civile, sia per rilanciare la funzione costituzionale e sociale dei partiti politici.

Per tenere nel giusto conto il fatto che il soggetto della proposizione dell’art. 49 è “Tutti i cittadini”, per porre i cittadini al centro, con il loro diritto ad associarsi liberamente in

partiti per concorrere con strutture e metodi democratici, a determinare la politica nazionale, la legge deve dettare disposizioni dirette a garantire la partecipazione degli iscritti a tutte le fasi di formazione della volontà politica dei partiti, compresa la designazione dei candidati alle elezioni, il rispetto delle norme statutarie, la tutela delle minoranze e prevedere procedure atte ad assicurare la trasparenza ed il pubblico controllo del loro stato patrimoniale e delle loro fonti di finanziamento.

In tal senso, una condizione indispensabile è quella di prevedere che i partiti, al fine di usufruire dei rimborsi per le spese elettorali e di ogni altro beneficio normativo, si devono dotare di uno statuto approvato con atto pubblico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, contenente gli organi del partito e loro composizione, le procedure e forme di garanzia per le minoranze, i diritti e doveri degli iscritti, le modalità di selezione dei candidati alle elezioni.

Poiché altre proposte di legge già depositate si propongono di dare una risposta organica all'esigenza di definire natura giuridica, regole di vita interna, procedure per la scelta dei candidati, trasparenza dei bilanci, il presente disegno di legge si limita ad incidere sul tema del finanziamento e rimborsi pubblici ai partiti con l'obiettivo di farne uno strumento per rimettere al centro del sistema i cittadini. A tal fine prevede che ogni forma di finanziamento pubblico debba comunque trarre origine da una scelta (diretta o indiretta) degli elettori/contribuenti, affiancandosi a quella della libera e volontaria contribuzione degli iscritti e dei simpatizzanti.

Il confronto con gli altri Paesi europei ci offre alcuni spunti utili per riformare il sistema di contribuzione in Italia. Innanzitutto nei paesi dell'Europa continentale è previsto un finanziamento pubblico dei partiti, e non solo rimborsi elettorali. In secondo luogo, sono presenti meccanismi stringenti di controllo sull'uso del finanziamento. In terzo luogo, sono in genere stabiliti limiti massimi e forme di deducibilità fiscale. In via generale, però, è facile constatare che la misura del contributo pubblico ai partiti è ben inferiore a quanto previsto in Italia (4 euro per voto). Il sostegno alla politica in Italia è valso ai partiti italiani nel 2011 infatti a titolo di rimborso elettorale 189,2 milioni. Il sistema funziona con 4 fondi, uno per le elezioni della Camera, uno per il Senato, uno per le Europee e uno per le regionali. L'importo viene erogato ai movimenti in tranche annuali per tutta la durata della legislatura. Per un confronto, in Germania il tetto massimo del finanziamento ai partiti è fissato in 133 milioni di euro l'anno (nel 2010 le forze politiche hanno incassato 130 milioni), con un rimborso pari a circa 0,85 euro per ogni voto valido, che scende a 0,70 euro dopo i 4 milioni di euro. In Francia i partiti che incassano rimborsi hanno un sussidio soggetto a un tetto massimo di 80 milioni di euro e il limite della spesa è fissato in 38.000 euro per candidato, a differenza dei 52.000 euro previsti in Italia. In Spagna la somma dei rimborsi elettorali incassata in Spagna dipende dal numero di seggi vinti e ai voti ottenuti e l'anno scorso ammontava a 44,5 milioni. Nel Regno Unito il finanziamento statale (9,4 milioni) interessa solo i partiti di opposizione, perché considerati svantaggiati rispetto ai partiti di governo, che hanno in mano le redini del potere.

La presente proposta di legge si pone sulla scia dei modelli vigenti in Europa, attraverso l'introduzione di un sistema misto che prevede: un contributo/rimborso elettorale commisurato non più al numero degli aventi diritto al voto, ma solo ai voti validi ricevuti dai movimenti e forze politiche, dimezzando l'importo attualmente erogato (euro 0,50 l'anno per ogni voto valido attribuito alla forza politica) (art. 1); la possibilità per ciascun contribuente di destinare il quattro per mille dell'Irpef alle forze politiche (art. 3); l'erogazione di contributi volontari per le forze politiche da parte delle persone fisiche con la possibilità di detrazione ai fini Irpef (per la quale viene fissato un limite massimo alla detrazione ai fini Irpef, in euro 10.000, dimezzandola rispetto all'attuale normativa) (art. 7). Gli artt. 8 e 10 prevedono il mantenimento

della possibilità di erogazioni liberali ai partiti e movimenti anche da parte di persone giuridiche, con due limiti. In primo luogo, sono esclusi finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di pubbliche amministrazioni o enti pubblici statali, regionali, provinciali o locali; da parte di enti economici statali o parastatali; da parte di società a partecipazione statale. Da parte di società private i finanziamenti o le contribuzioni devono essere stati deliberati dall'organo sociale competente ed iscritti nel bilancio e non essere vietati dalle leggi vigenti. In secondo luogo l'erogazione non potrà più essere portata in detrazione come invece possono fare i cittadini.

Per evitare il rischio queste regole proteggano solo i partiti esistenti, per favorire l'efficienza ed equità del sistema elettorale nel suo complesso, pensiamo vada altresì incentivata la competizione elettorale tra gli stessi candidati. Per questo avanziamo anche una proposta ispirata al modello ideato dal giurista americano Larry Lessig che nel suo ultimo libro ipotizza un sistema di matching funds, per cui ogni individuo può donare fino a 100 dollari al suo candidato preferito e lo Stato a sua volta raddoppierà la cifra raccolta. Nella nostra proposta si dà al cittadino la possibilità di sostenere un singolo candidato al Parlamento tramite un contributo massimo di 200 euro che può essere portato in detrazione sino al 50% (art. 7). In questo modo si limita l'ammontare complessivo delle spese elettorali, senza limitare la competizione, anzi rendendola più intensa. Si limita l'influenza dei grossi gruppi sui candidati, ma si limita in una certa misura anche il potere dei partiti sui candidati.

Il meccanismo pensato nella presente proposta non nega quindi l'idea del costo della politica a carico della finanza pubblica, ma ne rovescia la logica: ai cittadini va lasciata la scelta del sostegno alla politica in modo da promuovere il loro coinvolgimento nella vita dei partiti e da spingere i movimenti politici a rinnovarsi per riconquistare quella fiducia che gli elettori hanno smarrito da tempo.

Inoltre per evitare gli sperperi, abbassare i costi della politica e garantire la necessaria sobrietà nel contesto della crisi economica nella presente proposta di legge si pone un vincolo alla finalizzazione dei contributi (art. 11): potranno essere utilizzati esclusivamente per finanziare l'attività e l'iniziativa politica e i beni o mezzi strumentali alla stessa, limitando al minimo la spesa per gli apparati organizzativi e del personale ed escludendo indennità a favore dei dirigenti salvo il mero rimborso spese, con divieto di utilizzo per investimenti immobiliari o mobiliari, impiegando le eventuali eccedenze per scopi sociali.

ART. 1.

(Modifiche alla legge 3 giugno 1999 n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali ai movimenti e partiti politici)

- I. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999 n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole: <<un rimborso in relazione alle spese elettorali>> sono sostituite dalle seguenti: <<un contributo per le attività di iniziativa politica e a titolo di rimborso delle spese elettorali>>;
 - b) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: <<Il contributo – definito nel prosieguo per semplicità rimborso - è proporzionale ai voti validi ricevuti dagli elettori da ciascuna formazione politica.>>;
 - c) al comma 5, primo periodo, le parole: <<di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati.>> sono sostituite dalle seguenti: <<di euro 0,50 per il numero dei voti validi ottenuti da ciascuna formazione politica nelle ultime elezioni per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al comma 1.>>;
 - d) al comma 5 il secondo periodo è soppresso;
 - e) al comma 5-bis, nel primo periodo, le parole <<nella misura dell'1,5 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella misura dell'1 per cento>>; nel quarto periodo le parole: <<almeno il 4 per cento>> sono sostituite dalle seguenti <<almeno il 5 per cento>>;
 - f) al comma 6, nel quinto periodo, dopo le parole <<una frazione d'anno>> sono aggiunte le seguenti: <<, ma in tal caso la quota annua è ridotta in proporzione alle mensilità trascorse. In ogni caso il versamento delle quote annuali dei rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis è interrotto nel caso in cui un partito o movimento politico non presenti proprie liste di candidati in una delle successive elezioni per il rinnovo degli organi di cui al comma 1>>.
2. All'articolo 2 della legge 3 giugno 1999 n. 157 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1-bis. I movimenti politici e i partiti, al fine di usufruire dei rimborsi per le spese elettorali e di ogni altro beneficio normativo, si devono dotare di uno statuto approvato con atto pubblico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, contenente gli organi del partito e loro composizione, le procedure e forme di garanzia per le minoranze, i diritti e doveri degli iscritti, le modalità di selezione dei candidati alle elezioni.>>

ART. 2.

(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993 n. 515, in materia di disciplina delle campagne elettorali di Camera e Senato)

1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, nell'ultimo periodo, le parole: <<almeno il 15 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<almeno il 10 per cento>>;
 - b) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: <<i partiti e i movimenti che abbiano>> sono aggiunte le seguenti: <<ottenuto almeno una candidato eletto o>> e le parole: <<dell'1 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<del 5 per cento>>.

Art. 3.

(Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica)

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli CUD, ciascun contribuente può destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la tempestività ed economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

Art. 4.

(Requisiti per partecipare al riparto delle risorse di cui all'articolo 3)

1. I movimenti e partiti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 3 qualora abbiano al 31 ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.
2. Alla ripartizione concorrono i movimenti e i partiti politici che ne facciano domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali o loro delegati ai sensi dei rispettivi statuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati, che la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento. Analoga dichiarazione viene effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le due Camere.

4. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun deputato e ciascun senatore dichiarano, ai fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza.
5. All'inizio di ciascuna legislatura il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici rese ai sensi del comma 3. Nel corso della legislatura i Presidenti delle due Camere provvedono altresì a comunicare le eventuali variazioni alla composizione delle due Camere successivamente intervenute per effetto di surrogazioni o elezioni suppletive.
6. In sede di prima applicazione il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati comunicano al Ministro dell'economia e delle finanze le dichiarazioni effettuate dai parlamentari ai sensi del comma 4.
7. In caso di sopravvenuta cessazione del movimento o del partito, il responsabile è tenuto a darne comunicazione al Presidente della Camera e al Ministro dell'economia e delle finanze, a pena di restituzione delle somme ricevute successivamente alla cessazione, maggiorate di una sanzione pecuniaria pari al loro importo.

Art. 5.

(Determinazione ed erogazione delle somme)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 3, l'ammontare del fondo da ripartire tra i movimenti e i partiti politici, costituito dalle somme corrispondenti alla quota del quattro per mille sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'Irpef risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze determina la ripartizione del fondo tra i partiti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 4. Ai fini della individuazione degli aventi diritto e della ripartizione del fondo si prendono in considerazione esclusivamente le dichiarazioni di appartenenza ai partiti o movimenti politici rese dai candidati all'atto dell'accettazione della candidatura o, per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, quelle rese dai membri delle due Camere entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 4.
3. Il fondo è ripartito tra i movimenti o partiti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione della Camera dei deputati.
4. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 è effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. La prima applicazione del presente articolo ha luogo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel 2013, ai fini della determinazione delle somme da erogare entro il 31 gennaio 2014.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie e di salvaguardia per la ripartizione del quattro per mille)

1. Per l'anno finanziario 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio, ripartisce a titolo di prima erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 30 milioni di euro. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 4 e al comma 3 dell'articolo 5 e sulla base dei dati comunicati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati ai sensi del comma 6 dell'articolo 4.
2. L'ammontare del fondo ripartito ai sensi dell'articolo 5 non può comunque superare a decorrere dal 2014 l'importo annuo di 50 milioni di euro.

Art. 7.

(Erogazioni liberali delle persone fisiche)

1. All'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

<<1-*bis*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici effettuate mediante versamento bancario o postale. In ogni caso l'importo detraibile nell'anno non può superare il limite di 10.000 euro>>.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificate dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di candidati al Parlamento nazionale è riconosciuto altresì, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito di imposta pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso, fino ad un importo massimo di 100 euro per ciascun periodo d'imposta.

ART. 8.

(Erogazioni di persone giuridiche)

1. Sono vietati i finanziamenti ed i contributi, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi modo erogati, da parte di organi delle pubbliche amministrazioni, di enti pubblici e di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 5 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la natura privatistica, a favore di movimenti o partiti o loro articolazioni politico-organizzative.

2. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma 1, in favore di movimenti o partiti o loro articolazioni politico-organizzative, salvo che tali finanziamenti o contributi

siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti nel bilancio e sempre che non siano vietati dalla legge.

3. In ogni caso l'importo versato a partiti e movimenti politici da parte di persone giuridiche non può superare l'ammontare annuo di euro 50.000.

4. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi 1 e 2, ovvero, trattandosi delle società di cui al comma 2, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.

ART. 9

(Dichiarazione di erogazione di finanziamenti)

1. Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi a movimenti, partiti o loro articolazioni e ai candidati per un importo che superi nell'anno i 5.000 euro, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, che va depositato presso il Ministero dell'Interno.

2. La predetta disposizione non si applica per i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, nello svolgimento della loro attività istituzionale alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

3. L'obbligo di cui al comma 1 deve essere adempiuto entro un mese dalla percezione del contributo o finanziamento o, nel caso di più contributi erogati dallo stesso soggetto che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare di cui al comma 1, entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

Art. 10.

(Suppressione della detrazione d'imposta per erogazioni liberali delle società di capitali e degli enti commerciali)

1. L'art. 91-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

(Finalizzazione dei contributi e rimborsi pubblici)

1. I contributi erogati a carico dello Stato ai sensi della presente legge potranno essere

utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per finanziare le spese elettorali e l'iniziativa politica, nonché i beni e i mezzi strumentali che siano strettamente funzionali alla medesima attività elettorale e politica, ivi incluso il personale dipendente, effettuando altresì una adeguata ripartizione dei contributi stessi tra organi centrali e articolazioni territoriali.

2. E' fatto divieto di utilizzare i contributi di cui alla presente legge a copertura di indennità o retribuzioni a carattere continuativo o periodico a favore di coloro che ricoprono cariche di direzione politica ed amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale dei partiti politici, movimenti e fondazioni, fatto salvo il mero rimborso spese.

3. E' altresì fatto divieto di utilizzare le eventuali eccedenze, rispetto all'importo complessivo dei contributi ricevuti, ove superiori alle esigenze di spesa per le attività di cui al comma 1, per effettuare investimenti immobiliari o mobiliari, incluse partecipazioni a società, non funzionali all'attività elettorale e politica. Le eventuali eccedenze andranno destinate a scopi sociali.

ART. 12.

(Rendiconto dei partiti e movimenti politici)

1. I Segretari politici dei partiti, nonché i responsabili del movimento o della fondazione, che hanno usufruito dei contributi di cui alla presente legge sono tenuti a pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno, almeno su due quotidiani a diffusione nazionale, nonché sul proprio sito internet o sul sito del Ministero dell'Interno, il bilancio finanziario consuntivo del partito o del movimento o della fondazione, approvato dall'organo competente e redatto secondo un modello approvato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro per l'Economia e le Finanze, corredato da una sintesi della relazione sulla gestione.

2. Nella relazione allegata al bilancio devono essere illustrati, analiticamente, l'andamento della gestione economica, il patrimonio del partito o movimento, nonché la pianta organica e il numero effettivo di dipendenti in servizio, nonché l'ammontare del rimborso spese assegnato alla dirigenza.

3. Il bilancio deve essere sottoscritto dal segretario politico e dal responsabile amministrativo e certificato da una società di revisione, inserita in un apposito elenco formulato dalla CONSOB.

4. Il rappresentante legale o il tesoriere deve conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

5. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui alla presente legge o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei deputati ne dà comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze che sino alla regolarizzazione sospende dalla ripartizione delle risorse i partiti e movimenti politici inadempienti.

6. Il bilancio consuntivo ed il bilancio consolidato patrimoniale redatti secondo il modello di cui al comma 1 sono sottoposti altresì al controllo di una sezione speciale della Corte dei Conti, che può verificare altresì l'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla legge da parte dei rappresentanti legali o tesorieri dei partiti e movimenti.

7. In caso di inottemperanza agli obblighi di legge in materia di contributi e rimborsi pubblici o di irregolare redazione del bilancio, fatte salve le eventuali sanzioni penali e la sospensione di cui al comma 5, la Corte dei Conti può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata alla gravità delle violazioni o irregolarità riscontrate, fino alla concorrenza dell'importo annuale dei rimborsi.

ART. 13
(Norme transitorie)

1. Le modifiche alla normativa in materia di rimborso delle spese elettorali entrano in vigore per ciascuno degli organi di cui al comma 1 dell'art. 1 dalle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I movimenti e i partiti politici, ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il rimborso per le spese elettorali ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni, continuano ad usufruirne sino alla cessazione della legislatura in corso, ma la relativa autorizzazione di spesa è ridotta di ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 comma 275 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

ART. 14
(Monitoraggio degli effetti finanziari)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari della presente legge e riferisce al Parlamento annualmente, anche ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.